





# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE, PER GLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO E LE RELATIVE VARIANTI, DI COMPETENZA DEL COMUNE**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione, in attuazione degli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale n. 65 del 10.11.2014 (Norme per il governo del territorio), di seguito denominata "legge regionale", nonché in conformità al DPGR n. 4/R del 14.02.2017 (Regolamento di attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale) e alle linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1112 del 16.10.2017.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. La disciplina delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, l'informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti, di cui ai capi I e II del titolo II e al capo I del titolo III della legge regionale, mediante i quali si formano e assumono efficacia gli atti del governo del territorio, e le relative varianti, di competenza del Comune.

## **Art. 3**

### **Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione**

1. Il Garante dell'informazione e della partecipazione è nominato dal Direttore Generale o, ove non costituito, dal Segretario Generale con funzioni di direttore generale, con proprio provvedimento.

2. Il Garante è scelto a rotazione fra i dirigenti appartenenti alla struttura comunale, e deve essere in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale con particolare riferimento ad almeno una delle seguenti materie:

- a) sociologia;
- b) scienza della comunicazione;
- c) governo del territorio;
- d) pianificazione urbanistica;
- e) edilizia;
- f) ambiente.

## **Art.4**

### **Durata in carica e incompatibilità**

1. Il Garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica fino alla conclusione del procedimento per il quale è stato nominato.

2. L'incarico di Garante dell'informazione e della partecipazione è incompatibile, ai sensi dell'articolo 37 comma 3 della legge regionale, con la carica di Consigliere Regionale, Provinciale o Comunale, nonché con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli atti di governo del territorio e con l'incarico di progettista dell'atto di governo del territorio.

#### Art. 5

##### Compiti del Garante dell'informazione e della partecipazione

1. Il Garante assicura che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli atti di governo del territorio di competenza del Comune, sia tempestiva e appropriata, e garantisce la possibilità di partecipazione dei cittadini al procedimento di programmazione e pianificazione territoriale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Garante:

a) predispone, al momento della sua nomina e con successive integrazioni, il programma di informazione e di partecipazione, in collaborazione con il responsabile del procedimento, fissando al suo interno le modalità di informazione e di partecipazione dei cittadini, nonché di altri soggetti interessati pubblici e privati;

b) verifica che le modalità con cui sono fornite le informazioni siano funzionali alla massima comprensibilità e divulgabilità, proponendo qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, tenuto conto di peculiari esigenze connesse al governo del territorio;

c) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;

d) assicura, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare, ed estrarre copia, dei documenti e degli atti oggetto dei procedimenti, fornendo adeguato supporto informativo;

e) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale.

3. Per tutti gli atti di governo del territorio, sono previste le seguenti modalità partecipative:

a) Sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, come definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;

b) Creazione della pagina Web del Garante, nella quale indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del Garante, il programma delle attività di informazione e di partecipazione, il documento di cui alla lett. a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere;

c) Almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano;

d) Uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati.

4. Il Garante ha la facoltà di graduare e adeguare modalità partecipative ulteriori, in base alla scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia degli interessi coinvolti

5. Esula dai compiti del Garante di cui al presente regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001.

## Art. 6

### Rapporto consuntivo

1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale, per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio.
2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, agli atti del governo del territorio, e relative varianti, di competenza del Comune, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale secondo le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo II e al capo I del titolo III della legge regionale.
3. Nel rapporto consuntivo il Garante:
  - a) esplicita le modalità informative che hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;
  - b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione e di partecipazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
  - c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione e di partecipazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.

## Art. 7

### Risorse per l'esercizio della funzione

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante dell'informazione e della partecipazione, si avvale del personale in servizio presso gli uffici che si occupano di urbanistica, servizi informatici, comunicazione e rapporti con i media.
2. Qualora si manifesti necessario, il Garante può in ogni caso avvalersi anche della collaborazione delle strutture comunali che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.

